

Deliberazione n. 23/2020 del 02/04/2020

Oggetto: Differimento della scadenza di versamento della tassa di diploma accademico di primo e di secondo livello e della tassa di diploma del vecchio ordinamento per l'anno accademico 2019/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 di approvazione del “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999*”;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, approvato con Decreto Direttoriale MIUR – AFAM n. 662 del 21 novembre 2006;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 04/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, lettere d), h) e i), ai sensi del quale “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (omissis);

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Universi e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone

le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Richiamato il decreto del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 14 del 02/04/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 15/03/2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 dell'08/03/2020, e, segnatamente, l'art. 2, comma 1, lettera h), con il quale è stata ribadita la sospensione fino al 15 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche e di frequenza delle attività di formazione superiore anche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e l'art. 1, comma 1, lettera e), con il quale è stato raccomandato, limitatamente ad alcune aree del territorio nazionale, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 09/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”* e l'art. 2, comma 1, in forza del quale *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”*;

Visto il decreto del Presidente n. 6/2020 del 10/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 14 del 02/04/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 03/04/2020;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 dell'11/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, n. 6), ai sensi del quale *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020”* e l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale *“Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020”*;

Visto il decreto del Presidente n. 7/2020 del 13/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 15 del 02/04/2020, con il quale, anche a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, è stata disposta la chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, per il periodo 14/03/2020 – 25/03/2020;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 22/03/2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente n. 8/2020 del 26/03/2020, ratificato con deliberazione del C.d.A. n. 15 del 02/04/2020, con il quale, anche a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata disposta la proroga della chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, per il periodo 26/03/2020 – 03/04/2020;

Considerati l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota protocollo n. 8002 del 16 marzo 2020, con la quale il Ministro per l'Università e per la Ricerca ha comunicato che nel Consiglio dei Ministri del 16 marzo è stata disposta la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e, conseguentemente, prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove, invitando altresì le Università a prorogare al 30 maggio 2020 i termini di pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie;

Valutata l'opportunità, in analogia con quanto previsto per le Università, di agevolare gli studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e le rispettive famiglie, in considerazione delle difficoltà, anche di natura economica, derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto Cura Italia”), con il quale, tra l'altro, sono stati sospesi alcuni termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;

Ritenuto pertanto di disporre, per l'anno accademico 2019/2020, il differimento al 30 maggio 2020 della scadenza di versamento della tassa di diploma accademico di primo e di secondo livello e della tassa di diploma del vecchio ordinamento, senza applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento;

Considerata l'urgenza di disporre il suddetto differimento, in considerazione del fatto che la scadenza di versamento della suddetta tassa è fissata al 30 aprile 2020;

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell'art.19, comma 5 dello Statuto di autonomia, parere favorevole all'approvazione della presente deliberazione;

con votazione palese unanime

DELIBERA

- 1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, il differimento dal 30 aprile 2020 al 30 maggio 2020 della scadenza di versamento della tassa di diploma accademico di primo e di

secondo livello e della tassa di diploma del vecchio ordinamento per l'anno accademico 2019/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- 2) di dare atto che il suddetto differimento non comporta l'applicazione di maggiorazioni per ritardato versamento;
- 3) di disporre la pubblicazione sulla *home page* del sito internet dell'Istituto Superiore di Studi Musicale "P. Mascagni" di Livorno di apposita comunicazione informativa in ordine al differimento;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto;
- 5) di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto.